

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

5 GIU. 2001

=====

ADDI' 5 GIU. 2001 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: ROBILOTTA-VERZASCHI.

DELIBERAZIONE N° 797

OGGETTO:
Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti sulle modalità di svolgimento dei compiti per la gestione delle risorse sul conto corrente n° 20128/1208 relative al finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale.



OGGETTO Approvazione dello schema di Convenzione tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti sulle modalità di svolgimento dei compiti per la gestione delle risorse sul conto corrente n° 20128/1208 relative al finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e casa;

VISTA la legge 5 agosto 1978, n° 457 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 17 febbraio 1992, n° 179 e successive modificazioni e integrazioni;

PREMESSO

- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284, è stato disposto il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, al netto, tra l'altro, dei fondi da destinare ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R., anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 457 le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 63 decreto legislativo n 112/98;
- che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite e contenute in un fondo, cosiddetto Fondo unico, più avanti descritto
- che, ai sensi dell'articolo 63 dello stesso decreto legislativo n. 112/98, è demandato all'intesa Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativo mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;
- che l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 marzo 2000 repertorio 909 -che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LLPP. in attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112/98, con la successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato-regioni del 16 marzo 2000, repertorio 913 della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della citata intesa del 2 marzo 2000- ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla Cassa depositi e prestiti, cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni, cosiddetto Fondo unico, mediante giro conto dagli attuali cc/cc di tesoreria 20103 e 20104, relativamente all'edilizia sovvenzionata;
- che è stato istituito il c/c infruttifero n. 20128/1208 "CDP Ed. Sovv. FONDO GLOBALE REGIONI" destinato a recepire le risorse per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale;
- che l'articolo 1 lett. C del citato decreto legislativo n. 284/99 consente alla Cassa depositi e prestiti di gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti;

TENUTO CONTO che con l'Accordo di programma del 19 aprile 2001 tra Ministero dei lavori pubblici e Regione Lazio sono stati attribuiti, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n°112, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata;

TENUTO CONTO che, per definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti per la gestione delle risorse del conto corrente n. 20128/1208 nonché per definire il rimborso delle spese sostenute dalla Cassa medesima per il servizio reso a favore delle Regioni, è stato predisposto un apposito schema di Convenzione, approvato nella stesura definitiva dalla



499 - 5 GIU. 2001.

Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 19 aprile 2001;

VISTO lo schema di Convenzione di cui sopra;

CONSIDERATO che lo stesso, apparendo condivisibile, sia meritevole di approvazione;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n° 127;

DELIBERA

all'unanimità

1. Di approvare lo schema di Convenzione, di cui alle premesse, tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti già approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 19 aprile 2001, di seguito in allegato riportato e che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di dare mandato all'Assessore all'Urbanistica e casa di porre in essere tutti gli atti necessari e conseguenti, connessi ai contenuti della predetta Convenzione;
3. La presente deliberazione e l'allegato schema di Convenzione sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n° 127.

Allegato

Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Cassa Depositi e Prestiti sulle modalità di svolgimento dei compiti per la gestione delle risorse sul conto corrente n° 20128/1208 relative al finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale.

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO con sede in Roma Via Cristoforo Colombo n. 212, codice fiscale n°80143490581 rappresentata dal Presidente Francesco Storace

E

CASSA DEPOSITI E PRESTITI con sede in Roma Via Goito n. 4, codice fiscale n° 80199230584 rappresentata dal Direttore Generale Prof.a Maria Teresa Salvemini

PER

La gestione delle risorse sul conto corrente infruttifero n. 20128/1208 "CDP. ED. SOVV. FONDO GLOBALE REG."

PREMESSO

- che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 284, è stato disposto il trasferimento alla Cassa depositi e prestiti di tutte le attività e passività della Sezione autonoma per l'edilizia residenziale, al netto, tra l'altro, dei fondi da destinare ai programmi finanziati direttamente dal C.E.R., anteriormente e posteriormente alla data di entrata in vigore della legge 5 agosto 1978 n. 457 le cui leggi di stanziamento sono individuate nell'intesa da raggiungere in seno alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 63 decreto legislativo n 112/98;

- che, ai sensi dell'articolo 61, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, l'erogazione dei fondi relativi all'edilizia sovvenzionata, di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna Regione, è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna Regione attribuite e contenute in un fondo, cosiddetto Fondo unico, più avanti descritto



P

Ca

- che, ai sensi dell'articolo 63 dello stesso decreto legislativo n. 112/98, è demandata all'intesa Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, il compito di fissare i criteri, le modalità e i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni, da rendere operativi mediante l'attivazione di accordi di programma tra la competente Amministrazione dello Stato e ciascuna Regione;
- che l'intesa sancita dalla Conferenza Stato-regioni, nella seduta del 2 marzo 2000, repertorio 909 -che ha recepito il testo concordato il 29 febbraio 2000 della proposta formulata dall'Amministrazione LLPP. in attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112/98, con successiva presa d'atto della stessa Conferenza Stato-regioni del 16 marzo 2000, repertorio 909, della rettifica dell'allegato 2 lett. B punto 6 della citata intesa del 2 marzo 2000- ha previsto l'apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, intestato alla Cassa depositi e prestiti, cui far confluire il saldo di cassa globale delle risorse attribuite alle regioni, cosiddetto Fondo unico, mediante giro conto dagli attuali cc/cc di tesoreria 20103 e 20104, relativamente all'edilizia sovvenzionata;
- che con l'accordo di programma stipulato tra la Regione Lazio e il Ministero dei lavori pubblici in data 19 aprile 2001 sono stati attribuiti, ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo n. 112/98, i fondi relativi ai programmi di edilizia sovvenzionata;
- che è stato istituito il c/c infruttifero n. 20128/1208 "CDP Ed. Sovv. FONDO GLOBALI REGIONI" destinato a recepire le risorse per il finanziamento dell'edilizia sovvenzionata regionale;
- che l'articolo 1 lett. C del citato decreto legislativo n. 284/99 consente alla Cassa depositi e prestiti di gestire fondi e svolgere attività per conto delle amministrazioni pubbliche e, nei casi e per le finalità previsti dalla legge, di altri soggetti;
- che si rende necessario definire le modalità di svolgimento dei compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti per la gestione delle risorse del conto corrente n. 20128/1208, nonché il rimborso delle spese sostenute dalla Cassa depositi e prestiti per il servizio reso a favore della Regione medesima;

tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

Art. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente Convenzione.

Art. 2

Compiti assegnati alla Cassa depositi e prestiti

La Cassa depositi e prestiti provvede alla gestione del fondo, nonché alla riscossione delle somme relative ai versamenti effettuati dallo Stato e da altri operatori, da imputare al conto corrente di Tesoreria n. 20128/1208. La Cassa depositi e prestiti provvede all'emissione dei mandati di pagamento, secondo le procedure definite dal successivo articolo 3, a favore dei beneficiari indicati dalla Regione Lazio.


La Cassa depositi e prestiti provvede alla fine di ogni trimestre alla rendicontazione dei pagamenti e delle riscossioni effettuati e all'inoltro della stessa alla Regione Lazio.

Tale rendicontazione riporta i mandati emessi, i beneficiari, gli importi pagati, gli estremi dell'autorizzazione al pagamento e la somma residua a disposizione della Regione stessa. La Cassa fornisce, inoltre, al Ministero del Tesoro, al Ministero dei Lavori Pubblici ed alla Conferenza dei Presidenti delle Regioni la rendicontazione trimestrale delle riscossioni e dei pagamenti effettuati, nonché un'informativa annuale sulla disponibilità del fondo globale.

Art. 3

Procedura per l'erogazione dei mandati di pagamento

La richiesta di pagamento è inviata, a mezzo raccomandata a.r., alla Cassa depositi e prestiti dalla Regione alla fine di ogni bimestre, previo accertamento, da parte del Responsabile regionale, che risultino esaurite le disponibilità, derivanti dalle erogazioni precedentemente effettuate a favore del beneficiario indicato dalla Regione.



Tale richiesta è formulata sulla base di autorizzazione a firma del competente Responsabile regionale, nel rispetto di ogni altra disposizione inserita nell'accordo di programma.

Tale autorizzazione deve indicare, oltre al beneficiario, l'importo dovuto ed ogni altro elemento necessario per l'emissione del mandato di pagamento, secondo le Istruzioni generali sui servizi del Tesoro (I.G.S.T.), ed è rilasciata dal Responsabile regionale medesimo, sulla base delle attestazioni effettuate dal Responsabile del procedimento dei beneficiari, relative alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi (progettazione, esecuzione lavori, espropri, ecc.) nel periodo di riferimento, utilizzando il modello concordato.

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, la Cassa depositi e prestiti provvede all'emissione del mandato di pagamento.

Art. 4

Costituzione di un fondo di dotazione della Regione

Per costituire una dotazione finanziaria della Regione, che fronteggi le richieste urgenti di pagamento da parte dei beneficiari, finanziati dalla Regione stessa, la Cassa depositi e prestiti, a valere sulle disponibilità del conto corrente n. 20128/1208, provvede, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, inviata con raccomandata a.r., all'emissione del mandato di pagamento a favore della Regione, per un importo massimo pari al 10 % delle residue disponibilità attribuite alla stessa dall'accordo di programma e al momento complessivamente disponibili sul c/c 20128/1208.

Per mantenere invariata la dotazione finanziaria del fondo, la Regione potrà richiedere alla Cassa depositi e prestiti il reintegro di quelle somme utilizzate dalla Regione stessa, ai fini di cui al comma precedente.

Art. 5

Rimborso spese alla Cassa depositi e prestiti

Il rimborso delle spese sostenute dalla Cassa depositi e prestiti per l'attività svolta in attuazione delle disposizioni e dei provvedimenti citati in premessa, e regolata dalla presente Convenzione, viene determinato su base complessiva al 31 dicembre di ogni anno, nella misura dello 0,05 per mille calcolato sull'ammontare del saldo di inizio di ciascun anno del c/c n. 20128/1208 e ripartito fra le singole Regioni proporzionalmente all'entità della movimentazione effettuata nell'anno.

Art. 6

Decorrenza e rinnovo della Convenzione

La presente Convenzione decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha efficacia fino al 31/12/2002. Essa si intende tacitamente rinnovata annualmente, salvo disdetta di una delle parti, da comunicare a mezzo raccomandata A.R. entro il 30 settembre di ogni anno.

Art. 7

Foro competente

Le parti designano il Foro di Roma quale competente a decidere le controversie eventualmente insorte.

Art. 8

Norma finale

La presente Convenzione viene redatta in due esemplari di cui uno per la Regione Lazio e l'altro per la Cassa depositi e prestiti.

Le parti contraenti riconoscono, ad ogni effetto, che la presente Convenzione è fatta nell'interesse dello Stato.

Roma li,

Direttore Generale CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Prof.a Maria Teresa Salvemini

Presidente della REGIONE LAZIO

Francesco Storace

7 GIU. 2001

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

